

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro-Urbino)

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ANNO 2015

N.03

Ai Dirigenti
Alla Posizione Organizzativa
Ai Direttori di U.O.
Al coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale – ATS n. 6
Sede

Oggetto: Misure per la prevenzione della corruzione “*Obbligatorietà della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. sia per i dirigenti dell’Ente che per la coordinatore dell’A.T.S. n 6 – Ricorso all’istituto della proroga dei rapporti contrattuali solo nei casi eccezionali previsti dalla legge.*”

In materia di adempimenti per la prevenzione della corruzione, la legge n. 190 del 2012 consente, nell’ambito del PTPC comunale, di adottare, oltre a misure generali, anche misure specifiche, per meglio scongiurare situazioni potenzialmente corruttive che potrebbero configurarsi, sia per questo Comune che per l’Ambito Territoriale Sociale n. 6, di cui il Comune di Fano è Ente capofila. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 246 del 29.11.2013, infatti, il Comune di Fano, così come gli altri Comuni rientranti nell’ATS n. 6 hanno deliberato di voler costituire, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000, un ufficio unico per la gestione integrata delle sole attività progettuali di tipo sovra comunale attribuite al predetto ATS, senza delegare altre funzioni amministrative e tanto meno quelle di stazione appaltante. Successivamente, le modifiche introdotte al d.lgs n. 163 del 2006- Codice dei Contratti - hanno previsto, per i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e per quelli che non fossero capoluogo di Provincia, l’obbligatorietà di avvalersi, per tutti gli affidamenti di beni servizi e lavori, di apposite centrali uniche di committenza.

Occorre precisare che con atto deliberativo del C.C. n. 219 del 22.12.2014, esecutivo, questo Comune, in collaborazione con i Comuni di Fossombrone, Montemaggiore sul Metauro, Saltara e Serrungarina, ha istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 3bis del d.lgs. n. 163 del 2006- Codice dei Contratti-, come modificato dall’art. 9, comma 4, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni in legge n. 89 del 2014, una **Centrale Unica di Committenza** (C.U.C.) per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, avvalendosi dell’istituto della convenzione tra Enti di cui all’art.30 del Tuel. Nella citata deliberazione si è dato atto, tra le altre cose, che l’operatività di tale Centrale è fissata- come richiesto dalla legge- al 1° gennaio 2015, per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi, ed al 1° luglio 2015 per l’acquisizione di lavori. L’intervenuta normativa e propriamente l’art. 23ter, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114 del 2014, nel consentire ai Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza di poter procedere autonomamente - entro i limiti di valore fissati dalla legge- facendo ricorso al MEPA ed alle convenzioni CONSIP, ha previsto anche che solo i Comuni con popolazione superiore a 10.000

abitanti – tra cui il Comune di Fano, possano acquisire, in modo diretto, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro, facendo ricorso all'art. 125 del citato Codice dei Contratti. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che tutti i dirigenti del Comune, per quanto di rispettiva competenza e il coordinatore dell'ATS n.6 devono avvalersi della C.U.C.. Per le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro si potrà procedere autonomamente, nel rispetto dell'art. 125 del citato Codice dei Contratti, fermo restando l'obbligo di comunicare, una volta perfezionato l'iter di individuazione del contraente:

- all'ufficio comunale appalti e contratti ora C.U.C.
- all'organismo di controllo successivo sugli atti del Comune

gli estremi dell'atto di affidamento diretto, l'oggetto, l'importo, il soggetto affidatario, la motivazione.

Si ricorda ai dirigenti del Comune ed al Coordinatore dell'ATS n. 6 che:

- l'artificioso frazionamento dell'affidamento per non superare il limite di valore fissato dalla legge,
- l'elusione della procedura di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006
- la mancata o insufficiente motivazione dell'atto

comportano **a proprio carico tutte le responsabilità** derivanti ed anche quella di tipo disciplinare, come previsto dalla legge n. 190 del 2012.

Si evidenzia, inoltre, che **per prevenire criticità in ambiti ad elevato rischio di corruzione**, si demanda ai dirigenti ed al coordinatore dell'ATS n. 6 di attenersi a quanto sotto riportato in materia di rinnovo o proroga dei rapporti contrattuali in essere.

Per quanto riguarda **l'istituto del rinnovo contrattuale**, trattandosi di un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra l'ente e l'originario contraente, che presuppone l'instaurarsi di un nuovo rapporto giuridico e una nuova negoziazione tra le medesime parti, lo stesso è **ammesso solo se previsto nel contratto originario e se la procedura originaria ad evidenza pubblica lo consentiva** tenendone conto **sin dalla fase della quantificazione del valore della gara iniziale**.

Infine si rammenta che la **proroga dei rapporti contrattuali in essere** determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria; la sola fattispecie di proroga **consentita è quindi la cd "proroga tecnica" oggetto di specifica previsione normativa** entro i **limitati ambiti di applicazione delle norme** le quali, costituendo una **deroga** alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, costituiscono **regole di stretta interpretazione**. Occorre, quindi, non solo una adeguata e circostanziata **motivazione**, dal momento che si consente al precedente aggiudicatario di proseguire nell'affidamento, ma anche il ricorso solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. Tale necessità, inoltre, non deve essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte del dirigente o del coordinatore dell'ATS n. 6 nell'indizione della nuova gara. Gli stessi sono tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del contraente, con particolare attenzione alle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La proroga tecnica, inoltre, non può valere a costituire

una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, perché tali fattispecie realizzano di fatto un rinnovo contrattuale. La proroga tecnica, in definitiva, può e deve essere ammessa in casi eccezionali, rigorosamente predeterminati e limitati nel tempo.

Si chiede ai dirigenti ed al coordinatore dell'ATS n. 6 di comunicare sia all'organismo di controllo successivo sugli atti che all'ufficio appalti e contratti –ora C.U.C. – gli estremi dell'atto di rinnovo e di proroga, prima della sottoscrizione del relativo contratto.

La presente misura, adottata ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 2012 e del vigente PTPC di questo Comune, deve essere osservata sia dai dirigenti del Comune che dal coordinatore dell'ATS n. 6 indistintamente per tutti gli affidamenti di servizi, beni e lavori, ferme restando tutte le responsabilità derivanti e conseguenti, ivi compresa la segnalazione, in caso di reiterata inosservanza all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Ufficio disciplinare per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile locale anti corruzione